



**I.D.E.E.** S.r.l.

Consulenze per la Sicurezza e la Qualità

## PARERI DELLA COMMISSIONE EUROPEA SULLA DIRETTIVA MACCHINE 98/37/CE

**N.B. La Direttiva Macchine 98/37/CE sarà valida fino al 29 Dicembre 2009, poi entrerà in vigore la Direttiva 2006/42/CE. In ogni caso fino a che la Commissione non renderà disponibile un documento di questo tipo per la nuova Direttiva, si farà riferimento a questo.**

DIREZIONE GENERALE III

INDUSTRIA

Affari Industriali II: industrie dei beni strumentali

Meccanica ed elettrotecnica

Risposte date dai servizi della Commissione dopo aver consultato il comitato da essa instaurato ai quesiti relativi all'applicazione della direttiva

### ***Pareri definiti***

**1.**

***La decisione della macchina nella direttiva termina con le parole «... per un'applicazione ben determinata, segnatamente per la trasformazione, il trattamento, lo spostamento e il condizionamento di un materiale,,. Pertanto le rampe regolabili di trasbordo non sono macchine.***

La parola «segnatamente» precede un esempio, ma le parole che contano sono «un'applicazione ben determinata». Consentire la manipolazione di merci tra una banchina di carico e un camion o un vagone è un'applicazione ben determinata. Le rampe regolabili non servono ad altro, per cui sono comprese nel campo d'applicazione della direttiva «macchine».

**2.**

***I carrelli elevatori rientrano nella prima o nella seconda modifica della direttiva?***

Queste modifiche non sono che dei complementi della direttiva e alla fine delle attività legislative in merito alla direttiva 98/37/CE non resterà che un insieme coerente di requisiti essenziali. Con un'analisi completa dei rischi, il progettista dovrà individuare tutti quei requisiti che si applicano alla macchina e rispettarli.

**3.**

***I veicoli di svago fuoristrada come le motociclette da corsa dovrebbero essere esclusi.***

La direttiva 98/37/CE esclude:

- da un lato i veicoli destinati unicamente al trasporto delle persone sulle reti stradali
- dall'altro lato, i veicoli adibiti al trasporto merci progettati per le reti stradali pubbliche.

I veicoli da corsa (automobili, motociclette) rientrano nel primo caso e sono dunque esclusi dalla direttiva Macchine. Infatti, i termini «reti stradali» sono usati senza qualificativo mentre nel secondo caso viene aggiunto l'aggettivo «pubblico».

Esistono corse organizzate «fuoristrada», vale a dire nei campi, nei boschi, ecc.. In questo caso, il circuito usato per la corsa è assimilato a una rete stradale e i veicoli (automobili, motociclette) sono del pari esclusi dal campo di applicazione della direttiva.

**4.**

***Talune macchine hanno gli organi mobili completamente chiusi e quindi non presentano rischi (ad esempio. macchine per pesatura, gruppi di refrigerazione. attrezzature scientifiche connesse alle pompe a vuoto. ...). queste macchine sono oggetto della direttiva?***

Quando una macchina risponde alla definizione di cui all'articolo 1 della direttiva e non fa parte delle esclusioni dell'elenco dell'articolo 1.3, essa deve rispondere alle disposizioni della direttiva.

Inoltre, anche se totalmente chiuse, dette macchine possono ancora presentare dei rischi particolari per quanto concerne la resistenza dei carter e dei dispositivi di protezione o nel corso della manutenzione e delle riparazioni: almeno in questo caso i requisiti essenziali della direttiva sono giustificati. Infine, ricordiamo la prima osservazione preliminare dell'allegato I.

**5.**

***Vorremmo avere la conferma che i fornitori di utensili devono conformarsi alle norme armonizzate, anche se, strictu sensu, non sono tenuti ad ottemperare alla direttiva.***

Le norme armonizzate non sono obbligatorie e non possono quindi obbligare nessuno, nemmeno i fornitori di utensili, a conformarsi. Inoltre gli utensili sono esclusi esplicitamente dalla direttiva e non

possono quindi essere oggetto di norme armonizzate. Ciò non impedisce al CEN di formulare norme europee.

Inoltre, le norme armonizzate delle macchine devono indicare per l'appunto quali sono le caratteristiche degli utensili che le istruzioni per l'uso devono specificare .

6.

***È possibile che un organismo sia notificato soltanto per una parte della direttiva?***

Un organismo notificato è responsabile di tutte le fasi della procedura di certificazione per le macchine per le quali è notificato. Esso può essere notificato soltanto per una famiglia di macchine di cui all'allegato IV, ad esempio, per le macchine per la lavorazione del legno o per i mezzi di sollevamento. Nell'attività per la quale è notificato l'organismo può subappaltare singoli compiti (come l'esecuzione di prove specifiche, ma resta responsabile per la valutazione globale della conformità.

7.

***Intende la Commissione proporre una ripartizione in una direttiva per facilitare la cooperazione tra gli organismi notificati e la supervisione delle autorità nazionali?***

La Commissione non ha l'intenzione, né la facoltà, né le competenze per proporre delle ripartizioni di direttive e per affermare che gli organismi devono essere notificati per le singole parti. Si tratta di un settore di esclusiva competenza delle autorità nazionali.

8.

***I criteri che le autorità nazionali devono applicare per la scelta degli organismi notificati sono criteri minimi. Possono gli Stati membri utilizzare altri criteri supplementari o sostitutivi delle EN 45000?***

I criteri che le autorità nazionali devono applicare per la scelta degli organismi notificati sono di loro competenza a condizione di rispettare l'allegato VII della direttiva. L'utilizzazione delle norme EN 45000 con o senza altri criteri è di loro competenza.

Tuttavia, la decisione 90/683/CEE del Consiglio, del 13 dicembre 1990, precisa al punto l.m) dell'allegato: «Gli Stati membri che hanno notificato organismi non in grado di dimostrare la loro conformità alle norme armonizzate (serie EN 45000) possono essere invitati a fornire alla Commissione l'adeguata motivazione alla base della notifica» .

9.

*Occorrerebbe che il comitato precisasse che nelle norme elaborate nel quadro della direttiva 100 A vi possono essere valori limite di emissione di rumori o di vibrazioni*

In linea di massima NO. Se si tratta di stabilire lo stato della tecnica, questi valori sono validi oggi ma non lo saranno più tra un anno. D'altra parte, come tener conto delle dimensioni delle macchine e delle diverse tecnologie? Il risultato potrebbe essere anche che un industriale che utilizza una tecnologia più silenziosa del suo concorrente non farà più alcun ulteriore sforzo per ridurre il rumore una volta raggiunto il limite stabilito.

Se il comitato tecnico ritiene che si possano dare al progettista, a titolo indicativo, determinati valori come orientamento, la norma dovrà precisare che non si tratta di valori limite e dovrà pure indicare il metodo che può essere utilizzato per la verifica di detti valori.

**10.**

*Le istruzioni per l'uso, previo accordo tra fabbricante e utilizzatore (nel caso di grandi macchine fabbricate in piccola quantità) possono essere redatte nella lingua scelta dal fabbricante?*

Un eventuale accordo tra fabbricante e utilizzatore non può sostituirsi alla legge. In caso di incidente dovuto al fatto che l'operatore non ha capito le istruzioni per l'uso, la responsabilità verrebbe attribuita al fabbricante.

**11.**

*Al punto 3.2.1, 42 capoverso, dell'allegato I, cosa significa "le istruzioni necessarie al conducente e/o agli operatori,,?"*

Si tratta delle istruzioni necessarie alla condotta della macchina durante il funzionamento. Le istruzioni per la manutenzione non devono trovarsi obbligatoriamente nella cabina ma possono essere nell'ufficio del servizio di manutenzione.

**12.**

*Quando un fabbricante vende un sottogruppo ad un installatore, non sa a che paese è destinato, particolarmente quando esso è disponibile in magazzino. In che lingua devono essere tradotte le istruzioni?*

È raro che un sottogruppo destinato ad essere incorporato in un impianto complesso possa essere considerato come una macchina, cioè che soddisfi al seguenti due criteri:

- secondo l'articolo 1.2 "per un'applicazione ben determinata, ..."
- e secondo l'articolo 4.2 "possano funzionare in modo indipendente" .

Il caso indicato rientra nel campo d'applicazione dell'articolo 4.2 e non è necessario rispettare le procedure di valutazione della conformità. Le istruzioni per l'uso dovranno essere redatte dalla persona che fornisce l'impianto all'utilizzatore fino a fine.

Le informazioni necessarie gli saranno fornite dal fabbricante del sottogruppo in una lingua scelta in base ad un accordo tra le due parti.

**13.**

***Prima di mettere una macchina sul mercato, è necessario disporre della traduzione delle istruzioni in tutte le lingue comunitarie anche se il fabbricante ha deciso di non vendere in alcuni paesi?***

La nuova redazione del punto 1.7.4 dell'allegato I risponde a questa domanda: per immettere una macchina sul mercato è sufficiente redigere le istruzioni in una sola lingua comunitaria.

La traduzione può essere fatta dal mandatario autorizzato o anche dall'importatore della macchina. Ciò consente, in caso di rottura degli stocks, in uno Stato membro, di andare a cercare una macchina nello Stato membro vicino: l'unico obbligo è quello di tradurre, se non è già stato fatto, le istruzioni per l'uso.

**14.**

***L'II\* considerando della direttiva dice che :***

***"Considerando ... ; che detti requisiti dovranno essere applicati con discernimento per tener conto dell'attuale livello tecnologico nonché degli imperativi tecnici ed economici".***

***Uno Stato membro chiede che il comitato precisi che questo considerando si applica a tutti i requisiti essenziali ed alle osservazioni preliminari dell'allegato I. In particolare che i "requisiti economici" si applichino a tutte le considerazioni sullo "stato dell'arte".***

Così come redatto, il considerando si applica a tutti i requisiti essenziali.

**15.**

***Si può autorizzare la messa in moto del ciclo di funzionamento tramite la chiusura di un elemento di protezione?***

In linea di massima, non a motivo del punto 1.2.3. dell'allegato I. Tuttavia, una norma di tipo C potrebbe autorizzare la messa in moto del ciclo tramite la chiusura dell'elemento di protezione se i rischi che possono derivarne sono soppressi da misure di compensazione.

**16.**

***Alcuni motori autofrenanti funzionano ad iniezione di corrente continua o mediante inversione delle polarità. Di conseguenza, in caso di interruzione di energia, i freni non funzionano e non è possibile soddisfare i punti 2.3, lettera c), e l. 2.6 dell'allegato I.***

Occorre distinguere un arresto comandato, generalmente seguito da un'azione intesa ad agire sul pezzo o sull'utensile (punto 2.3, lettera c) dell'allegato I) che richiede un arresto rapido dell'utensile, e gli arresti dovuti ad una mancanza di energia (punto 1.2.6 dell'allegato I), quando il tempo necessario per l'immobilizzazione totale non è l'elemento essenziale di sicurezza. I motori autofrenanti ad iniezione di corrente o ad inversione di polarità sono autorizzati soltanto se l'interruzione dell'alimentazione elettrica e il rallentamento dell'utensile che ne deriva non creano un rischio particolare o se sono previste altre misure per prevenirlo. Le norme dovranno prevedere questi casi.

**17.**

***Le protezioni fisse possono essere articolate senza essere bloccate? (Allegato I, punto 1.4.2.1).***

Di massima NO, in quanto la direttiva afferma che, in mancanza dei loro mezzi di fissaggio, «esse non devono poter rimanere al loro posto», quindi non essere più fissate alla macchina.

Tuttavia, una norma potrebbe basarsi sull'espressione «per quanto possibile» per stabilire una deroga, ma deve giustificarla.

**18.**

***Al punto 3.3.2., 6° capoverso e al punto 3.3.4., l'espressione "spostamento di una macchina semovente..." concerne un tragitto motorizzato.***

Considerando l'insieme delle versioni nelle varie lingue, non vi è alcun dubbio in quanto in francese o in tedesco, ad esempio, sono usati due termini diversi:

- déplacement oppure Verfharbewegung
- mouvement o Bewegung.

In questo requisito non si tratta pertanto del movimento dell'utensile bensì dello spostamento della macchina.

**19.**

***L'ultimo capoverso del punto 3.3.4. non dovrebbe applicarsi alle tosatrici da prato.***

I requisiti si applicano soltanto quando esiste il rischio. Esiste attualmente un progetto di norma europea che sembra rispondere correttamente al requisito di cui trattasi.

**20.**

***I punti 1.4.2. I e 1.4.2.2.B trattano dell'”uso di un utensile”. Il comitato può chiarire questa nozione?***

La necessità di utilizzare un utensile per procedere ad un'apertura o ad una regolazione conferisce a questa operazione un carattere deliberato. Si tratta dunque di uno smontaggio per il quale l'operatore si rende conto di quanto sta facendo (l'uso di una chiave per serratura equivale, nello spirito del testo, all'uso di un utensile).

**21.**

***I punto 1.3.8.A precisa che per gli elementi di trasmissione i dispositivi di protezione devono essere:***

- *sia fissi conformi ai punti 1.4. I e I. 4.2. I.*
- *sia mobili conformi ai punti 1.4.1. e 1.4.2.2-A.*

***Questo fatto significa che ogni elemento di trasmissione debba essere protetto in modo diverso da un dispositivo utilizzato per altri rischi. Ad esempio, si può ritenere che un dispositivo di protezione utilizzato nel settore di cui al punto 1.3.8.B. protegga anche gli elementi di trasmissione?***

Il requisito è dato dalle prime righe del punto 1.3.8. In seguito, i capoversi A e B forniscono delle indicazioni. Il capoverso A si applica qualora gli organi di trasmissione siano isolati. Se sono in prossimità di elementi mobili che concorrono al lavoro ed è possibile realizzare un'unica protezione, si applica il comma B purché sia soddisfatto il requisito generale 1.3.8. Il capoverso A fornisce del resto delle soluzioni più semplici di quelle indicate nel capoverso B.

**22.**

***Il punto 3.3.3 dell'allegato I stabilisce che il dispositivo di frenatura di soccorso disponga di comandi interamente indipendenti. Alcune macchine per lavori pubblici hanno soltanto un organo di servizio per azionare il dispositivo principale e il dispositivo di soccorso.***

Si può ammettere che un unico organo di servizio, ad esempio un pedale, azioni il circuito del comando principale del freno e il circuito del sistema di soccorso. I circuiti di comando devono essere indipendenti e all'operatore deve essere fornita un'informazione sull'eventuale guasto del circuito principale.

**23.**

*La versione tedesca della direttiva parla di spessore dei trucioli mentre le altre versioni parlano di profondità di passata. Ci sembra che la formulazione tedesca sia meno ambigua, anche se si tratta di un esempio e non di un requisito.*

La Commissione è d'accordo con questa interpretazione. Si tratta infatti di dare come esempio la riduzione dello spessore dei trucioli e non la riduzione della profondità di passata.

**24.**

*Una macchina non menzionata nell'allegato IV ma che presenta rischi equivalenti deve essere oggetto di certificazione da parte di un organismo notificato?*

NO. L'elenco figurante nell'allegato IV è definitivo e non indicativo. Se il fabbricante nutre dubbi sulla propria analisi di rischio, può chiederne conferma ad un organismo notificato o meno.

La direttiva non impone alcun obbligo.

**25.**

*Quale procedura seguirà la Commissione per aggiornare l'elenco dell'Allegato IV?*

L'allegato IV fa parte della direttiva e soltanto il Consiglio può modificarlo. La Commissione potrà fare delle proposte al Consiglio, eventualmente basandosi su proposte degli Stati membri.

Esse dovranno essere debitamente motivate, ad esempio mediante statistiche sugli infortuni.

**26.**

*Consente l'articolo 2.1. della direttiva alle autorità nazionali una possibilità di influire sulla messa in servizio di macchine destinate a non professionisti? Le "misure utili" possono intervenire durante la fabbricazione?*

La direttiva non fa alcuna differenza tra le macchine per uso professionale e le macchine ad uso non professionale. Tutte le macchine devono rispondere alle disposizioni della direttiva, indipendentemente dall'utilizzatore finale.

Gli Stati membri prendono misure utili» per la commercializzazione e la messa in servizio. Essi non hanno la possibilità di intervenire direttamente durante il processo di fabbricazione.

**27.**

*Può un fabbricante apporre sulla macchina la dicitura "Made in Europe"?*

Nessuna disposizione della direttiva vi si oppone.

Tuttavia, nel diritto comunitario nessuna disposizione si oppone a che alcuni Stati membri limitino l'uso di questa dicitura.

30.

*Si può apporre la marcatura CE se, avvalendosi del periodo transitorio, si fabbrica in conformità delle vecchie norme nazionali?*

NO.

31.

*È sufficiente apporre la marcatura CE sull'imballaggio della macchina o dei documenti che la accompagnano?*

NO. La marcatura CE deve essere apposta sulla macchina stessa. Solo nel caso di alcuni accessori di sollevamento, la direttiva permette la marcatura sull'imballaggio qualora sia difficile, se non impossibile, apporla direttamente sulle macchine.

32.

*Qual'è il contenuto minimo delle istruzioni per l'uso?*

Il requisito 1.7.4, dell'allegato I, della direttiva, è chiaro: è difficile fornire indicazioni generali più dettagliate.

33.

*Si conclude che, benché le funi utilizzate o no come parte di una macchina rientrino nel campo di applicazione, il punto 4.3.1 dell'allegato I non richiede la marcatura CE, quando la fune sia commercializzata senza accessori né terminale.*

Per quanto riguarda il commercio e la libera circolazione delle funi, bisogna distinguere due casi:

- la fune è consegnata per essere incorporata in una macchina o utilizzata nella confezione di brache. In tal caso si tratta spesso di consegne sotto forma di rotoli. È il caso di cui al punto 4.3.1. La marcatura CE non è necessaria;
- la fune consegnata fa parte di un insieme quale un argano o una braca. È il caso di cui al punto 4.3.2 e la marcatura «CE» va apposta sull'insieme.

34.

*Il gruppo di lavoro TC 1881 WG3 "cinghie da trasportatori" chiede se i trasportatori rientrano nel campo di applicazione della direttiva e se per le cinghie se ne deve tener conto.*

Tenuto conto della definizione delle macchine data all'articolo I. paragrafo 2, della direttiva, i trasportatori rientrano nel suo campo di applicazione. Il richiedente fa giustamente un confronto tra le cinghie e le mole delle molatrici. Né le mole. né le cinghie rientrano nel campo d'applicazione della

direttiva, a differenza delle molatrici e dei trasportatori a cinghia. È quindi necessario che i loro componenti permettano a queste macchine di soddisfare i requisiti essenziali.

**35.**

*Cos'è una macchina per la lavorazione del legno a caricamento manuale, soprattutto se provvista di un dispositivo di alimentazione?*

Un dispositivo di caricamento è detto automatico se soddisfa i due criteri seguenti:

- prendere il pezzo grezzo da lavorare in un mucchio depositato a fianco e portarlo automaticamente sulla macchina
- essere bloccato al circuito di comando della macchina in modo tale che questa possa funzionare, aumentata pezzo per pezzo dall'operatore, solo se il dispositivo di alimentazione è guasto o volontariamente messo fuori servizio.

Tutti gli altri sistemi di caricamento sono ritenuti manuali.

**36.**

*La prova di stabilità prescritta al punto 4.1.2. l, dell'allegato 1, non è possibile per le macchine di grandi dimensioni in quanto mancano gli impianti di prova adeguati. Si può ritenere che oltre le 15 t, il calcolo sostituisca le prove. Ma, ammettendo quanto sopra, lo si deve ammettere anche per le macchine più piccole. L'espressione "prove analoghe" vuole proprio dire questo?*

NO. L'espressione "prova analoga" è stata aggiunta per tener conto di eventuali impossibilità tecniche. In particolare per i carrelli di dimensioni molto grandi. Il limite di 15 t, che viene di norma proposto, si basa sulla capacità delle piattaforme di prova, ma non si può fissare in via definitiva, e se piattaforme esistenti consentono di realizzare prove per capacità superiori, è obbligatorio eseguire la prova e non basarsi sul calcolo.

**37.**

*Gli ascensori dei pozzi di miniera rientrano nel campo della direttiva 98/37/CE?*

NO

**38.**

*Nel caso di importazione di macchine:*

*a) chi deve fare la dichiarazione di conformità?*

*b) dove deve trovarsi il fascicolo tecnico di cui all'allegato V?*

Solo il fabbricante o il suo mandatario stabilito nella Comunità può firmare la dichiarazione di conformità. L'opportunità offerta dall'articolo 8, paragrafo 6, si riferisce ad un caso particolare ed eccezionale trattato altrove (cfr. la risposta provvisoria n. 14).

La direttiva prescrive l'esistenza di un fascicolo tecnico, ma non impone disposizioni per quanto concerne il luogo ove conservarlo. In moltissimi casi è difficile immaginare che questo non si trovi presso il fabbricante, anche se questi non è stabilito nella Comunità. La dichiarazione di conformità deve essere molto particolareggiata per dare una prima idea soddisfacente sulla conformità della macchina alla direttiva (cfr. la risposta provvisoria n. 16).

### **39.**

*Quali sono i rapporti (ed eventualmente le sovrapposizioni) tra la direttiva 98/37/CE e la direttiva 86/594/CEE sull'etichettatura degli elettrodomestici per quanto concerne il rumore?*

La direttiva 86/594/CEE non impone l'informazione relativa al rumore (direttiva di applicazione opzionale) ma, se detta informazione fosse richiesta da uno Stato membro, essa impone talune condizioni di misura (art. 6).

La direttiva 98/37/CE impone l'informazione relativa alla potenza acustica quando il livello di potenza acustica equivalente ponderato A, alla postazione di lavoro (nella fattispecie, il luogo dove normalmente si trova la persona che utilizza l'elettrodomestico), supera gli 85 dB. Pertanto, per gli elettrodomestici la cui potenza acustica supera gli 85 dB (caso assai raro se non inesistente), l'informazione relativa al rumore deve essere fornita ai sensi della direttiva 86/594/CEE, articolo 1, par. 4 (se una direttiva specifica si applica ad un requisito essenziale della direttiva 98/37/CE, quest'ultima non è più applicabile per il rischio in questione) .

### **40.**

*Alcune macchine necessitano di una regolare manutenzione con cambiamenti periodici di taluni pezzi di usura, per conservare un buon livello di sicurezza.*

*Alcuni utilizzatori ricorrono ai servizi di piccole imprese, non sempre in stretta relazione con il fabbricante, che sostituiscono i pezzi usati con pezzi simili ma non identici ai pezzi raccomandati dal fabbricante nelle sue istruzioni per l'uso.*

*In caso di danni qual'è la responsabilità del fabbricante?*

Eventuali danni causati da componenti difettosi montati nel corso di una manutenzione, non vanno considerati dal punto di vista della direttiva 98/37/CE ma da quello della direttiva 85/374/CEE in materia di responsabilità per danno da prodotti difettosi.

Un'interpretazione che si può dare agli articoli di questa direttiva esula dalle competenze di questo comitato. Esso può peraltro consigliare al fabbricante di rammentare nelle sue istruzioni per l'uso che la sua responsabilità è implicata soltanto se il prodotto era difettoso sin dall'origine ed è attenuata, se non soppressa, se l'utilizzatore non si conforma alle istruzioni per l'uso e ricorre a pezzi di ricambio privi di garanzia di conformità con i pezzi indicati nelle istruzioni per l'uso.

**41.**

***I distributori automatici muniti di gettoniere sono macchine?***

Se è presente un'energia diversa dalla forza umana, corrispondono alla definizione fornita nella direttiva e presentano i rischi di cui all'allegato I: sono pertanto delle macchine.

Se invece sono ad azione manuale, non sono disciplinati né dalla direttiva 73/23/CEE né dalla direttiva 98/37/CE.

**42.**

***Se il fabbricante segue la procedura di cui all'articolo 8, paragrafo 2, lettera c), primo trattino, l'organismo notificato deve accusare ricevuta del fascicolo trasmesso dal Fabbricante. Deve anche accertarsi che il fascicolo sia completo?***

Un organismo non deve fare alcun intervento ed è solamente responsabile di conservare il fascicolo che ha ricevuto: non deve pertanto accertare il contenuto del fascicolo.

**43.**

***Al punto 10 dell'allegato IV sono incluse anche le macchine per lo stampaggio delle plastiche che comportano una reazione nello stampo, definite anche RIM?***

Le macchine per lo stampaggio di plastiche con reazione nello stampo, definite anche RIM, non sono comprese nell'allegato IV.

L'elenco di cui al suddetto allegato deve essere letto in modo restrittivo e non riguarda pertanto le macchine per lo stampaggio di plastiche a iniezione o compressione.

**44.**

***La nostra interpretazione del requisito di cui al punto 4.2.4, idoneità all'impiego, è la seguente:***

- ***sottoporre ogni prototipo alla prova statica con coefficiente 1,5;***

- *sottoporre urto o più campioni alla prova a con coefficiente 1, 1;*
- *se, al termine delle suddette prove, non compare deformazione permanente o difetto evidente, il costruttore può attestare che il materiale è conforme ai punti 4.1.2.3. e 4.2.4.*

Nella domanda si fa confusione tra i due requisiti menzionati.

Il punto 4.1.2.3., concernente la resistenza meccanica, fa riferimento alle prove cui la macchina sarà sottoposta durante la sua vita e, in particolare, al momento delle prove di cui al punto 4.2.4., affinché il progettista ne tenga conto nei suoi calcoli.

Il punto 4.2.4. riguarda invece tutte le macchine che svolgono un'operazione di sollevamento: prima dell'immissione in commercio o della prima messa in servizio, ciascuna di esse deve essere sottoposta alle opportune prove statiche e dinamiche che dimostreranno al fabbricante che è stata realizzata correttamente e può dunque essere certificata.

Pertanto, come specificato nella direttiva, i valori indicati nella domanda sono indicativi ("in generale") e il fabbricante ne potrà scegliere altri: o perché le norme relative alla sua macchina forniscono altri valori (superiori o inferiori), o perché egli garantisce un livello di sicurezza equivalente applicando altri valori uniti. a volte, ad altre misure.

Le prove eseguite su un prototipo sono utili per ottemperare al punto 4.1.2.3 dell'allegato I ma non sono sufficienti per soddisfare il punto 4.2.4.

**45.**

***Le cesoie a ghigliottina e le punzonatrici sono incluse nel punto 9 dell'allegato IV?***

Le cesoie a ghigliottina e le punzonatrici non sono contemplate dall'allegato IV.

Il punto in questione parla di "presse" e precisa che le piegatrici sono incluse. Se il legislatore avesse voluto includere le macchine summenzionate lo avrebbe indicato, come ha fatto con le piegatrici.

**46.**

***Il requisito di cui al punto 1.5.10 si applica anche alle radiazioni ionizzanti oppure dette radiazioni non rientrano nel campo di applicazione della direttiva e dunque il punto 1.5.10 non si applica?***

All'articolo 1, paragrafo 3, la direttiva esclude "le fonti radioattive incorporate in una macchina", ma non le macchine che impiegano tali fonti; queste ultime devono rispettare il requisito di cui al punto 1.5.10., ed essere dotate, fin dalla progettazione, di dispositivo di protezione durante il funzionamento, la regolazione, la manutenzione e il riposo, affinché le persone e le costruzioni esposte non corrano rischi.

47.

***Nella fabbricazione in serie di macchine, è necessario firmare manualmente ogni dichiarazione di conformità?***

La direttiva non prevede l'obbligo di firma manoscritta: dice solo che la dichiarazione di conformità deve essere firmata da una persona che impegna il fabbricante, o il suo mandatario stabilito nella Comunità.

La dichiarazione di conformità è un documento estremamente importante in quanto “impegna” il fabbricante, o il suo mandatario stabilito nella Comunità.

Si deve dunque evitare che essa possa essere riprodotta facilmente.

L'impiego di fotocopie è pericoloso, in quanto è compito del fabbricante fornire le prove dell'avvenuta frode, e ciò è difficile se non impossibile se egli stesso ricorre a fotocopie .

48.

***L'ultimo paragrafo del punto 1.7.3., dell'allegato I, stabilisce che le attrezzature intercambiabili di cui all'articolo 1, paragrafo 2, devono recare le stesse indicazioni.***

***Ciò si riferisce al comma precedente, ossia soltanto all'indicazione della massa o a tutta la marcatura?***

L'articolo 1, paragrafo 2, assimila le attrezzature intercambiabili ad una macchina: esse devono pertanto soddisfare tutti i requisiti della direttiva, in particolare tutto il punto 1.7.3 dell'allegato I.

49.

***Una macchina munita di marcatura CE deve poter essere utilizzata in tutte le condizioni climatiche esistenti in Europa (grande freddo al Nord, elevate temperature al Sud), e ciò è sempre possibile?***

Il fabbricante deve definire con esattezza le condizioni di utilizzo della macchina nelle istruzioni per l'uso (egli avrà progettato, calcolato e scelto i materiali di conseguenza).

Egli può dunque escludere alcune condizioni climatiche o può indicare quelle che ha preso in considerazione: non è, ad esempio, necessario prevedere un impianto di riscaldamento potente in una cabina per macchine mobili destinate al sud dell'Europa, ma questa scelta deve essere specificata nei documenti che corredano la macchina.

L'utilizzatore è responsabile di scegliere la macchina da impiegare nelle condizioni locali (direttiva 89/655/CEE e successive integrazioni).

50.

***È necessario esigere la presenza di una valvola di sicurezza per rispettare il requisito del quinto comma, del punto 1.3.2.?***

I rischi contemplati dal punto 1.3.2.. sono ben precisati: si tratta di rischi connessi alla tubazione elastica, al movimento brusco, ai getti di fluido ad alta pressione, ecc. L'installazione di una valvola non è l'unico sistema per, rispettare il suddetto requisito e non può dunque essere imposta. Si possono utilizzare delle protezioni che impediscano gli effetti materiali del movimento brusco o dei getti sulle persone esposte.

Il requisito del punto 3.4.1 richiede invece una valvola di ritegno sul martinetto, ma solo nel caso in cui la caduta di pressione provocata dalla rottura del flessibile possa provocare un movimento pericoloso della macchina, mentre il rischio contemplato dal punto 1.3.2. esiste in ogni caso.

**51.**

***È necessario apporre la marcatura CE sulle apparecchiature elettriche?***

SI, se il prodotto è oggetto della direttiva 73/23/CEE. Se la questione concerne una macchina ai sensi della direttiva 98/37/CE che però è ad alimentazione elettrica, essa deve essere conforme alla direttiva macchine, e recare la marcatura CE, tranne il caso dei componenti di cui al paragrafo 4.2, destinati ad essere incorporati in una macchina più complessa.

**Foglio N. 14**

**52.**

***Le istruzioni particolareggiate concernenti l'installazione, il montaggio e lo smontaggio possono essere trascurate e sostituite da un'indicazione che queste operazioni devono essere eseguite dal fabbricante?***

La risposta deve essere modulata.

Si escluda lo smontaggio: in tutti i casi, infatti, i rischi connessi con lo smontaggio e i mezzi per ridurli devono essere descritti nei documenti che corredano la macchina. Lo smontaggio può infatti essere effettuato solo molto tempo dopo la cessazione dei rapporti tra il fabbricante e l'utilizzatore.

Se l'installazione, compreso il montaggio e l'avviamento possono presentare rischi per il personale non specializzato o richiedono conoscenze particolari e specifiche del fabbricante, si potrebbe ammettere che le informazioni dettagliate non vengano incluse nelle istruzioni per l'uso, purché il fabbricante indichi chiaramente che se ne incarica direttamente. Le istruzioni dovranno comunque contenere tutte le informazioni necessarie al cliente e per tutte le operazioni da svolgere prima dell'intervento degli



operatori del fabbricante. Le istruzioni non possono essere comunicate oralmente dal fabbricante ai futuri operatori.

**53.**

***La direttiva macchine è applicabile alle macchine di seconda mano?***

La direttiva 98/37/CE si applica solo al momento della prima immissione sul mercato o della prima messa in servizio nella Comunità; pertanto, se la macchina usata proviene da un paese esterno alla Comunità, essa deve soddisfare i requisiti essenziali della direttiva 98/37/CE.

Se la macchina di seconda mano è già stata utilizzata nella Comunità, rientra nel campo di applicazione della direttiva 89/655/CEE se l'acquirente esercita un'attività professionale, e in quello della direttiva 92/59/CEE relativa alla sicurezza generale dei prodotti se l'acquirente è un privato.

**54.**

***Se una struttura ROPS o FOPS è fornita separatamente dal fabbricante d'origine della macchina non deve essere considerata come un componente di cui all'allegato IV, ma come un pezzo separato.***

Si possono presentare vari casi, in particolare quelli indicati in appresso.

1. Se un fabbricante vende una macchina dotata delle proprie strutture ROPS o FOPS, è necessario indicarlo nella descrizione della macchina (e nella dichiarazione di conformità). La struttura non viene considerata separatamente dall'insieme della macchina e non deve essere oggetto di una procedura speciale di certificazione.

2. Se la struttura ROPS o FOPS è fornita separatamente, anche se a fornirla è il fabbricante della macchina di base, essa rientra fra i "componenti di sicurezza immessi separatamente sul mercato" di cui alla direttiva 98/37/CE. La struttura deve pertanto essere conforme alla direttiva e, poiché è inclusa nell'allegato IV, deve essere conforme alla norma armonizzata o essere stata sottoposta a un esame di certificazione CE e, infine, essere accompagnata da una dichiarazione CE di conformità e munita di una targhetta del fabbricante senza marcatura CE.

**55.**

***La direttiva contiene requisiti concernenti la protezione dell'ambiente (rumore, vibrazioni, vapori, polveri ... )?***

I requisiti essenziali della direttiva non sono stati elaborati con l'obiettivo di proteggere l'ambiente dagli inconvenienti provocati dall'uso delle macchine.

Tuttavia la direttiva prescrive che, all'occorrenza, il progettista concentri i suoi sforzi sulla riduzione dei fenomeni citati nella domanda, ma non fissa alcun valore limite da rispettare (punti 1.5.8. e 1.5.9. dell'allegato I per il rumore e le vibrazioni). Il punto 1.5.13. dell'allegato I riguarda la captazione dei vapori, delle polveri, ecc. per proteggere l'utilizzatore della macchina. ma non contiene indicazioni sugli effetti dei suddetti vapori, polveri, ecc. sull'ambiente .

**56.**

*I detentori di marchi commerciali sono società che acquistano i prodotti presso i fabbricanti, vi appongono il proprio nome e li vendono come se fossero prodotti propri.*

*La direttiva macchine impone tuttavia il nome del fabbricante. Non si può accettare la prassi dei detentori dei marchi commerciali con la riserva che essi si assumano l'intera responsabilità di soddisfare la direttiva? In caso contrario, questi commercianti sarebbero svantaggiati*

**Domanda collegata (ex domanda provvisoria 30):**

*Alcuni fabbricanti di componenti, denominati OEM (Original Equipment Manufacturers), fabbricano pezzi importanti ma non appongono il proprio nome sui loro prodotti per motivi contrattuali*

*Nel settore delle macchine accade di frequente, soprattutto per le macchine incorporate in un impianto. Questa situazione è in contrasto con il requisito di cui al punto I. 7.3.*

La direttiva prescrive che il nome e l'indirizzo del fabbricante vengano apposti solo sulle macchine ultimate e pronte per l'uso .

Pertanto, per i fabbricanti di componenti OEM il problema non sussiste: chi ha svolto le procedure di certificazione (il fabbricante della macchina o dell'insieme complesso) deve apporre il proprio nome. La direttiva non prescrive altri obblighi. I detentori di marchi commerciali su macchine terminate dovranno assumersi tutti gli obblighi che la direttiva impone al fabbricante: essi devono, tra l'altro, preparare e fare la dichiarazione CE di conformità, apporre la marcatura CE, redigere le istruzioni per l'uso e conservare il fascicolo tecnico di cui all'allegato V. Grazie a questa procedura, il fabbricante effettivo fornisce al detentore del marchio commerciale tutte le informazioni utili per predisporre il fascicolo.

**57.**

*La direttiva 98/37/CE stabilisce che i motocoltivatori e le motozappe devono essere soggetti alle prove corrispondenti per tipo.*

**1) Quali sono esattamente queste macchine e quali conseguenze derivano dal fatto che sono citate espressamente?**

**2) Ci si riferisce anche agli aratri per trattrici?**

Le macchine in questione sono macchine con guida da terra, dotate di un asse e di ruote motrici nel caso dei motocoltivatori e senza ruote con fresa motrice per le motozappe.

Il legislatore ha esitato a lungo prima di inserire queste due macchine nell'elenco dell'allegato IV.

Il compromesso finale - con la decisione di non inserirle nell'allegato in questione - è stato raggiunto indicandole con precisione nell'allegato I. Questo inserimento insiste sulle prove ma non comporta nulla di particolare, visto che per ogni macchina il fabbricante deve eseguire prove che gli consentano di determinarne la conformità ai requisiti essenziali.

Le macchine fissate ad un trattore non sono particolarmente contemplate nonostante le osservazioni di cui al primo comma.

**58.**

***Gli equilibratori (bilancieri) sono dispositivi a cui si appende un'attrezzatura di lavoro per poterne regolare l'altezza.***

***Rientrano anch'essi nel campo di applicazione della direttiva macchine?***

Gli equilibratori (bilancieri) rientrano nel campo di applicazione della direttiva, siano o meno dotati di elementi mobili, a diverso titolo: come macchine nel primo caso o come accessori di sollevamento, di cui al punto 4. 1. I., lettera a) dell'allegato I. nel secondo caso .

**59.**

***L'articolo 5 stabilisce che, in assenza di norme armonizzate, gli Stati membri predispongono affinché siano comunicate alle parti interessate le norme e le specifiche tecniche nazionali esistenti.***

***L'espressione "siano comunicate" è da intendersi come un obbligo di pubblicare i riferimenti delle norme e delle specifiche tecniche in questione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee?***

NO.

Le suddette norme non hanno alcun effetto sull'applicazione della direttiva. Esse possono solo aiutare il fabbricante nella ricerca delle soluzioni. I riferimenti non rientrano tra i dati di cui all'articolo 12.

**60.**

***Una fabbrica di compressori deve sostituire, su richiesta dell'utilizzatore, il motore elettrico di un compressore nuovo con una turbina. Deve preparare un nuovo fascicolo tecnico quando procede a questa sostituzione?***

Si tratta di una nuova macchina. Il fabbricante deve almeno eseguire una nuova analisi dei rischi dell'insieme e indicarne il risultato nel fascicolo tecnico di origine. Se da questa analisi emergono nuovi rischi dovuti al cambiamento di forza motrice, le soluzioni utilizzate per ovviarvi devono essere oggetto di un'aggiunta al fascicolo tecnico di origine. Il fabbricante deve inoltre completare o rifare le istruzioni per l'uso fornite con la macchina per tener conto della nuova configurazione.

Analogamente, anche la dichiarazione di conformità deve essere completata e rifatta affinché corrisponda alla nuova macchina.

**61.**

***È necessario apporre la marcatura CE su parti della macchina?***

La direttiva è chiara in proposito: essa si applica soltanto alle macchine finite e quindi le varie parti di una macchina non devono recare la marcatura CE.

Tuttavia, alcune parti di macchine sono oggetto di una direttiva specifica che prescrive la marcatura CE. E' il caso in particolare dei serbatoi semplici a pressione (direttiva 87/404/CEE) o degli apparecchi a gas (direttiva 90/396/CEE): le parti possono essere incorporate in una macchina. I loro fabbricanti devono aver soddisfatto le formalità della o delle rispettive direttive e marcato i prodotti. Nelle istruzioni per l'uso il fabbricante della macchina indicherà i marchi apposti ai sensi di altre direttive, riportando eventualmente gli obblighi che ne derivano (ad esempio, esami periodici, ispezioni o sostituzioni obbligatorie).

Le attrezzature intercambiabili di cui all'articolo 1. paragrafo 2, terzo comma, sono considerate macchine e devono dunque soddisfare la direttiva, comprese le disposizioni in materia di marcatura CE e di dichiarazione CE di conformità.

I componenti di sicurezza immessi in commercio separatamente e descritti all'articolo 1 della direttiva non possono recare la marcatura CE ai sensi della direttiva macchine, ma devono essere corredati della dichiarazione CE di conformità (articolo 8, paragrafo 1).

**62.**

*È normale che una norma europea che fornisce il metodo di misura del rumore delle macchine preveda l'aggiunta arbitraria di vari dB al valore rilevato per tener conto, apparentemente, dei margini di errore?*

Il requisito di cui al punto 1.7.4.. lettera D, dell'allegato I, recita :

«Le istruzioni per l'uso devono fornire le indicazioni seguenti sul rumore aereo prodotto dalla macchina. valore reale o valore stabilito in base alla misurazione eseguita .... su una macchina identica ... ».

Nelle istruzioni per l'uso il fabbricante deve indicare il rumore realmente misurato, indicando il margine di errore della misura (in più o in meno) legato al metodo di misurazione impiegato.

Infatti, è fondamentale che il valore indicato nelle istruzioni per l'uso sia identico a quello riportato nel fascicolo tecnico: del resto, spesso nel fascicolo tecnico sarà inclusa soltanto una copia del verbale relativo alla misura con il valore effettivo registrato nel corso della prova.

Si ricorda d'altronde che una norma, anche se armonizzata, non è obbligatoria e che dunque l'“aggiunta” considerata per il margine di errore sarebbe di fatto determinata dal fabbricante.

Nel testo di una norma europea prevista per aiutare il fabbricante potranno figurare il margine di errore della misurazione, i valori di ripetibilità, di riproducibilità ecc., inerenti alla misurazione stessa.

I valori indicati al punto 1.7.4., lettera f), dell'allegato 1, hanno il solo scopo di consentire all'acquirente di scegliere la macchina meno rumorosa, considerando anche le altre caratteristiche o vincoli dell'installazione. Per questo motivo questi valori devono essere riportati in tutta la documentazione commerciale che presenta la macchina (allegato I, punto 1.7.4., lettera d, dell'allegato I) .

**63.**

*Il fascicolo tecnico deve essere costituito da due parti:*

- *una parte generale contenente tuffi i dati che consentiranno alle autorità competenti di farsi un'idea della conformità alla direttiva;*
- *una parte più dettagliata contenente informazioni precise, quali note di calcolo, verbali di prova non obbligatori certificati di origine di alcuni componenti o materiali, ecc. Non occorre che questa seconda parte sia redatta in una lingua comunitaria.*

La direttiva non prescrive che il fascicolo tecnico sia costituito da due parti. La confusione deriva probabilmente dalla consultazione della Guida generale al nuovo approccio, che tuttavia è stata

preparata per agevolare l'applicazione delle direttive imprecise su qualche punto, ma ciò non è il caso della direttiva macchine, almeno per quanto riguarda il fascicolo tecnico.

Attualmente i servizi della Commissione ritengono che:

- l'allegato II illustra in dettaglio il contenuto della dichiarazione di conformità, affinché le autorità competenti possano avere un'idea sufficiente della conformità della macchina. La dichiarazione deve essere redatta nella stessa lingua comunitaria delle istruzioni per l'uso originali (una delle lingue dei paesi firmatari dell'accordo sullo spazio economico europeo dopo l'entrata in vigore di tale accordo). Comunque al momento della messa in servizio della macchina, l'utilizzatore deve disporre di una traduzione delle istruzioni nella sua lingua.
- il fascicolo tecnico deve essere fornito solo su richiesta motivata. Ciò implica che il fabbricante deve fornire solamente le parti che possono influire sul motivo! L'allegato V stabilisce che il fascicolo deve essere fornito in una lingua comunitaria (una delle lingue dei paesi firmatari dell'accordo sullo spazio economico europeo dopo l'entrata in vigore di tale accordo).

64.

***Qual'è l'opinione del comitato sul livello dei requisiti di salute e di sicurezza della direttiva macchine, per quanto concerne gli aerogeneratori?***

All'atto dell'elaborazione della direttiva macchine, tutte le parti interessate hanno chiesto che il livello dei requisiti essenziali di salute e di sicurezza fosse elevato e hanno riconosciuto che questo obiettivo era stato raggiunto. Anche il Consiglio ha riconosciuto, nelle sue discussioni, che gli aerogeneratori rientrano nel campo di applicazione della direttiva.

65.

***I motori a scoppio e le turbine per produrre energia meccanica a partire da combustibili liquidi o gassosi devono essere considerati delle macchine?***

Occorre fare una distinzione.

1) Motori consegnati per essere accoppiati ad un altro componente (compressore, generatore di corrente elettrica, elica di propulsione di macchine galleggianti, ecc.) al fine di creare una «funzione», quale, ad esempio, la produzione di aria compressa, di elettricità o la propulsione di una macchina galleggiante (motori installati in via permanente nella macchina). Essi vanno considerati delle macchine ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 2. Non devono recare la marcatura CE ma, per poter godere della libera circolazione, devono essere accompagnati dalla dichiarazione del fabbricante di cui

all'allegato II, punto B: la macchina completa dovrà essere munita della marcatura CE e corredata dei documenti richiesti dal fabbricante dell'insieme.

2) Motori pronti per l'uso quando sono immessi sul mercato e acquistati da dall'utilizzatore finale, quali i motori fuoribordo per le imbarcazioni. Essi rientrano nel campo di applicazione della direttiva, devono recare la marcatura CE ed essere corredata dalla dichiarazione di conformità.

**66.**

*L'allegato II, parte A, specifica che la dichiarazione di conformità deve contenere una descrizione della macchina e tutte le disposizioni pertinenti alle quali la macchina è conforme. È dunque necessario:*

*a) indicare il numero di serie di una macchina*

*b) fornire un elenco esaustivo delle direttiva che il progetto della macchina rispetta?*

a) Le procedure di certificazione devono essere eseguite per ogni macchina (articolo 8, par. 1): le indicazioni della targhetta (allegato I, punto 1.7.3.) devono essere riprese per intero nella dichiarazione di conformità. La relazione tra l'attestato di conformità e la macchina in questione non deve in nessun caso dare adito ad equivoci; l'attestato potrebbe, ad esempio, richiedere, in caso di produzione in grande serie, di indicare i numeri di serie globalmente, cioè numeri di serie da X a Y. La serie deve essere fabbricata nel corso di un anno civile in modo che la data di fabbricazione richiesta dalla direttiva possa corrispondere al periodo di fabbricazione della serie.

(Per le macchine costruite singolarmente, la descrizione della macchina, richiesta dall'allegato II A, permette di identificarle).

b) Nella dichiarazione di conformità è assolutamente necessario fornire l'elenco esaustivo delle direttiva ottemperate dal progetto della macchina, ciò consente di sapere:

- durante i periodi transitori, la scelta operata dal fabbricante (nuova direttiva o vecchia normativa);
- conclusi i periodi transitori, se il fabbricante ha adempiuto correttamente a tutta la legislazione comunitaria.

Per il suddetto riferimento si utilizzano i numeri delle direttiva pubblicate nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee (direttiva 93/68/CEE relativa alla marcatura CE), e non si rinvia alla legislazione nazionale che le recepisce.

E' stato osservato che le «disposizioni pertinenti» della dichiarazione di conformità (allegato 11) concernevano i requisiti essenziali che la macchina rispettava. Anche se è interessante menzionarli nella dichiarazione di conformità, questo “elenco” non è richiesto dalla direttiva.

**67.**

***Qual'è la situazione:***

- ***delle pistole fissachiodi (o da macellazione): a esplosivi***
- ***delle relative munizioni?***

Affrontiamo innanzitutto il problema delle munizioni.

La direttiva 93/15/CEE relativa all'immissione sul mercato e al controllo degli esplosivi per uso civile riguarda espressamente le munizioni delle pistole fissachiodi.

L'articolo 10 della direttiva in questione prevede l'obbligo che esse abbiano- formato oggetto di un controllo in base alle disposizioni della convenzione del 19 luglio 1969, relativa al reciproco riconoscimento delle punzonature di prova delle armi da fuoco portatili» (CIP).

La direttiva entra in vigore il 1° gennaio 1995, con un periodo transitorio di 8 anni (fino al 31.12.2002).

Per le pistole la situazione è più confusa.

Sono state escluse dalla direttiva:

- sei Stati membri aderiscono alla convenzione di cui sopra: B, DE, ES, FR, IT, UK cui va aggiunta la Finlandia per lo Spazio economico europeo;
- gli altri Stati membri dispongono di una normativa nazionale.

La libera circolazione di questi apparecchi è pertanto reale soltanto negli Stati che aderiscono alla CIP. Negli altri Stati membri rimane applicabile la regolamentazione nazionale attualmente in vigore (può essere invocato l'art. 36, in quanto manca l'armonizzazione tecnica) .

**68.**

***Se un fabbricante installa una macchina nei locali di un potenziale cliente affinché questi la esamini ed essa non viene venduta, rimanendo proprietà del fabbricante, la macchina in questione deve recare la marcatura CE e soddisfare requisiti applicabili?***

In realtà si tratta di un caso ipotetico, in quanto, finché la macchina rimane sotto il controllo del fabbricante e intervengono suoi operatori, non vi è immissione in commercio. Siamo nel caso contemplato dall'articolo 2, paragrafo 3 .

Naturalmente, dal momento in cui il cliente soddisfatto entra in possesso della macchina, questa dovrà essere conforme alla direttiva, recare la marcatura CE, ecc.

Inoltre, il fabbricante deve assicurarsi che nelle vicinanze venga affisso un pannello che indichi che la macchina non è conforme alla direttiva (articolo 2, paragrafo 3).

La situazione è diversa se il fabbricante ha fornito la macchina affinché il potenziale cliente la esamini e intervengono gli operatori di quest'ultimo.

In tal caso, la macchina deve essere considerata come immessa in commercio (si tratta di una cessione, anche se temporanea) e messa in servizio ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 2, e deve quindi essere interamente conforme alla direttiva.

**69.**

***Prove sulla rumorosità delle macchine pulitrici per ortaggi.***

***Si tratta di macchine per il lavaggio delle verdure e delle patate. In genere sono fabbricate seguendo le specifiche dell'utilizzatore e sono impiegate da sole o in una linea di produzione .***

***Non è possibile misurare il rumore presso il fabbricante, in quanto questi non dispone degli strumenti che gli consentono di farle funzionare (molta acqua, verdure, vapore, ... ).***

***Se la macchina viene inserita in una linea di produzione. può essere considerata come un componente ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 2, ed è dunque possibile eseguire una misura del rumore globale presso l'utilizzatore?***

***Se la macchina viene utilizzata da sola la suddetta soluzione non è praticabile. Può il Fabbricante non tener conto di alcuni aspetti della direttiva? E come si deve procedere in quel caso?***

La risposta all'ultima domanda è negativa. Un fabbricante non può certificare una macchina senza aver tenuto conto di tutti i requisiti essenziali e delle disposizioni della direttiva.

Vi è naturalmente il caso di macchine di grosse dimensioni (sistemi complessi di iniezione di plastica, macchine per carta, laminatoi. ecc.), per le quali non è possibile procedere alle misure nei locali del fabbricante. Vi possono essere anche macchine più piccole, come quelle indicate nella domanda, anche se l'impossibilità di intervenire è meno evidente.

La direttiva non impone il metodo di misura. Ve ne sono alcuni normalizzati (ISO 3746) e altri non normalizzati (intensimetria acustica) da svolgere IN LOCO, cui il fabbricante può ricorrere durante la messa in servizio.

Se un fabbricante si colloca nel quadro dell'articolo 4, e ritiene che la consegna riguardi soltanto un elemento di macchina complessa, è il fabbricante dell'insieme complesso che deve rispondere alle disposizioni della direttiva (marcatura CE, dichiarazione di conformità, istruzione per l'uso con indicazione del rumore, fascicolo tecnico, ecc.).

**70.**

***Le gru galleggianti sono considerate mezzi di trasporto o macchine?***

La funzione principale delle gru in questione non è il trasporto di merci o di persone.

Non rientrano pertanto tra le attrezzature escluse dall'articolo 1, paragrafo 3, e sono dunque considerate macchine.

**71.**

***Le porte a scomparsa azionate a mano degli autocarri come quelle installate sugli autocarri per vendita ambulante, sono macchine?***

Si tratta di accessori degli autocarri, anch'essi esclusi dalla direttiva. Azionati manualmente sono esclusi dalla direttiva (art. 1, par. 3).

**72.**

***Come si deve interpretare il requisito di cui al punto l. 7.5. lettera d)?***

***Significa che tutti i prospetti e i cataloghi commerciali devono indicare il livello di rumore e, per le macchine portatili, il livello delle vibrazioni?***

La direttiva non esige tali informazioni sui prospetti o sui cataloghi commerciali. Essa prescrive soltanto che, se il fabbricante fornisce tali informazioni, esse siano identiche a quelle fornite nella documentazione tecnica che accompagna la macchina.

Per contro, la documentazione tecnica che descrive le prestazioni della macchina deve fornire le informazioni richieste dalla direttiva sul rumore e, eventualmente, sulle vibrazioni.

**73.**

***Se si rispetta una norma di classe C, è necessario procedere all'analisi prevista dalla terza osservazione preliminare?***

Il fabbricante deve sempre effettuare l'analisi dei rischi della propria macchina. In seguito, per alcuni (o tutti) i rischi in questione, egli può ricorrere alla norma di classe C, qualora esista. Ciò gli garantirà presunzione di conformità alla direttiva per i requisiti essenziali interessati e agevolerà la preparazione del fascicolo tecnico.

74.

*Il punto 3.6.3, lettera a), dovrebbe essere modificato. Infatti le vibrazioni misurate non dipendono dal fabbricante ma dal modo di agire dell'operatore. Si dovrebbe aggiungere: le vibrazioni sono misurate al passaggio della macchina su una superficie ragionevolmente piana.*

L'aggiunta è inutile visto che, se il fabbricante «deve indicare le condizioni di funzionamento della macchina durante la misurazione», egli può scegliere le condizioni in questione. Sarà un'eventuale norma europea a definire le condizioni.